

## **TI\_GERICHTE 52.2002.385 vom 6. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.385](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.385)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.385 du 6 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.385 del 6 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Va in primo luogo rilevato che l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene nessuna disposizione in merito alla decadenza del permesso di domicilio per prolungato soggiorno all'estero, la quale continua a essere retta dall'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS (art. 1 lett. a LDDS). 3. 3.1. L'art. 3 della Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (RS 0.142.114.541.3) stabilisce che il domicilio degli italiani in Svizzera cessa quand'essi hanno dimorato effettivamente durante sei mesi all'estero. "Dimorare" in questo contesto significa "abitare" (RDAT II-2000, n. 63 consid. 4c). 3.2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi. La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., pag. 325 segg.). 4. 4.1. Interrogata l'8 luglio 2002 dalla Polizia cantonale, \_\_\_\_\_ ha - tra l'altro - dichiarato: "(...) A seguito del decesso della madre, il contratto d'affitto dell'appartamento di Lugano via \_\_\_\_\_ è stato trasferito a mio nome, ed attualmente sono io che pago l'affitto di fr. 350.- mensili. Devo dire che uno zio non sposato (fratello di mia madre), nell'anno 1995 ha lasciato in eredità a mia sorella \_\_\_\_\_ ed io una casa sita nel comune di \_\_\_\_\_ (Massa Carrara). A seguito di questa eredità da circa 5 anni vi è in corso una causa civile, per l'acquisizione definitiva rispetto ad altri parenti. Per questo motivo, questa casa deve essere regolarmente abitata, altrimenti si perdono i diritti all'eredità. Mia sorella \_\_\_\_\_, che a \_\_\_\_\_ vive con una zia, saltuariamente risiede nella casa di 54029 - Patigno, per i motivi di cui sopra. Pure io, per gli stessi motivi, dall'anno 1995 a tutt'oggi, vivo praticamente quasi sempre

nella casa di \_\_\_\_\_ (I). Confermo che dal 1995 fino al 2001, le mie presenze annuali a Lugano si limitano al massimo a due mesi per ogni anno. Dal mese di agosto 2001 a tutt'oggi, praticamente sono venuta in Svizzera, unitamente alla sorella, tre volte, la prima nel mese di novembre 2001, la seconda nel mese di febbraio 2002 e l'ultima volta ad inizio luglio 2002. I motivi per cui devo vivere a \_\_\_\_\_ è per non perdere la casa in eredità. Ho sempre affittato l'appartamento di Lugano \_\_\_\_\_, per il fatto che è sempre stato mio desiderio ritornarci per vivere regolarmente tutto l'anno, quando la causa civile per la casa di \_\_\_\_\_ sarà conclusa definitivamente, vale a dire che per diritto, la casa viene assegnata definitivamente a me e mia sorella \_\_\_\_\_. Come recapito in Italia rimane quello di \_\_\_\_\_ - frazione di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Recapito in Svizzera è quello di 6900 Lugano via \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_\_\_ - che attualmente è stato bloccato dalla \_\_\_\_\_). Prendo atto che per aver vissuto in Svizzera dal 1995 a tutt'oggi per un periodo massimo di due mesi per ogni anno, di fatto non ho più alcun diritto di essere titolare del permesso di domicilio. Prendo atto che nei miei confronti l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione proporrà l'adozione di un provvedimento amministrativo, quale la revoca del permesso di domicilio. Letto, confermo e firmo". Il giorno successivo, la ricorrente è stata nuovamente interrogata dalla polizia, dichiarando quanto segue: "Confermo che dal mese di agosto 2001 a tutt'oggi, unitamente a mia sorella \_\_\_\_\_, sono venuta in Svizzera in tre occasioni, come già precisato nel precedente verbale. Le prime due volte mi sono trattenuta a Lugano per tre settimane ogni volta. L'ultima volta è stato sabato 06.07.2002. In merito alla causa civile in corso a \_\_\_\_\_ con altri parenti presunti eredi, per la casa da noi ereditata a \_\_\_\_\_ (Massa Carrara), che si trascina da anni, devo dire che l'ultima udienza è stata il 31.05.2002. Prossimamente ed in data 12.07.2002 vi è un'altra udienza a \_\_\_\_\_, dove dovrebbe venir emessa una sentenza definitiva. Tengo a precisare che una volta terminata questa causa civile è mia intenzione ritornare subito a vivere regolarmente a Lugano via \_\_\_\_\_. Tengo a precisare che da quando è decessa mia madre io dalla Svizzera non ho più percepito alcun tipo di rendita o assistenza. Per vivere faccio capo ai miei risparmi. Letto, confermo e firmo". (v. verbale d'interrogatorio 9 luglio 2002) 4.2. Orbene, sulla scorta di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, si deve concludere che la ricorrente ha effettivamente soggiornato all'estero per oltre sei mesi a partire dal 1995, mentre la sua presenza in Svizzera era limitata a brevi soggiorni, complessivamente circa due mesi l'anno. Invano essa cerca ora di ritrattarle, asserendo che la verbalizzazione l'ha intimidita o confusa. La ricorrente è persona adulta che, dopo essere stata contattata telefonicamente il 19 giugno 2002 presso la residenza di \_\_\_\_\_ dalla Polizia cantonale, ha scelto di presentarsi il mese successivo in gendarmeria. Non è quindi una sprovveduta. In occasione del suo interrogatorio dell'8 luglio 2002 ha letto il verbale, l'ha approvato e l'ha firmato. Il 9 luglio 2002 lo ha confermato, aggiungendo altre dichiarazioni, senza minimamente eccepire la correttezza dell'interrogatorio al quale è stata sottoposta il giorno precedente. Non le si può pertanto credere quando pretende ora di avere ammesso fatti non corrispondenti alla realtà. Tanto meno quando adduce che gli interrogatori sarebbero stati estenuanti in quanto si sarebbero protratti oltre gli orari d'ufficio: il primo è durato dalle 10.09 alle 12.00 e il secondo dalle 08.13 alle 09.50. La sua versione dei fatti collima del resto con gli accertamenti effettuati dal Sgt. \_\_\_\_\_ presso l'abitazione di via \_\_\_\_\_, in particolare il mancato ritiro della corrispondenza e la conferma dell'assenza dell'interessata da parte dei responsabili del negozio Giglia situato al pianterreno dell'immobile, ritenuto pure che i vani locati dalla ricorrente erano da tempo inabitabili a seguito di lavori di

riattazione. L'agente non aveva alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Se intenzionalmente avesse dichiarato il falso, egli sarebbe passibile di sanzioni penali e amministrative. Il fatto di aver pagato con una carta di credito di un grande magazzino ticinese durante alcuni giorni di novembre e dicembre 1999 e di aver stabilito diverse comunicazioni tramite il proprio telefono fisso nel corso del mese di giugno 2001 nonché gli appuntamenti del 14 dicembre 1999 e le sedute dal 5 al 7 giugno 2001 presso il suo medico dentista (v. doc. G, H, I) non permettono in ogni caso di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente. Lo straniero mantiene infatti il proprio permesso di domicilio unicamente se torna a risiedere durevolmente nel nostro Paese prima del decorso del termine previsto: semplici soggiorni d'affari o a scopo di visita non sono sufficienti a tal fine (DTF 112 Ib 3 segg.). Va infine sottolineato che, nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, non vi è spazio per una ponderazione di interessi. Determinante è sapere se lo straniero abbia risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine. Sono di conseguenza irrilevanti gli argomenti dell'insorgente, che ritiene sproporzionato il provvedimento perché residente in Svizzera in pratica dal 1964 o il fatto che la madre della ricorrente era cittadina svizzera naturalizzata.

5. Così stando le cose, si deve dunque concludere che la decisione impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza del permesso di domicilio rilasciato a \_\_\_\_\_. Il ricorso dev'essere pertanto respinto. 6. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3 della Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia; 1a, 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.